



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dr. Paolo Celentano

Presidente

Dr. Leonardo Pica

Consigliere

Dr. Giovanni Galasso

Consigliere relatore

ha deliberato di pronunciare la presente

SENTENZA

nel processo civile iscritto al n. 4450/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi
avente ad oggetto “impugnazione di lodo arbitrale”;

TRA

FRANCESCA ASCOLESE (c.f. SCLFNC74R70I438R), nata a Salerno il 30/10/1974,
rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata con le modalità di cui agli artt. 83
comma 3° c.p.c. e 18 comma 5° d.m. 44/2011, dall'Avv. Marco Esposito (c.f.
SPSMRC69H22H703K), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in
Salerno, alla Via Zara n. 3; non essendo il difensore del foro di Napoli e non avendo eletto
domicilio nel comune di Napoli, deve ritenersi domiciliato, ex art. 82 R.D. 37/1934, per
quanto ancora possa occorrere, presso la cancelleria della Corte d'Appello di Napoli;

IMPUGNANTE





E

NIRIDA PETROLI S.R.L. (c.f. 05988441217), con sede in Poggiomarino alla Via Vastola n. 7, costituitasi in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3 c.p.c., dall'Avv. Ippolito Matrone (c.f. MTRPLT81R22G813V), unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Riviera di Chiaia, presso lo studio legale dell'Avv. Vincenzo Ferraiuolo;

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con comunicazione del 9 aprile 2015, trasmessa tramite posta elettronica certificata alla Nirida Petroli S.r.l., Francesca Ascolese, premesso di voler attivare il procedimento arbitrale previsto dall'art. 12 del contratto stipulato con la predetta società il 19/3/2008, nominava il proprio arbitro e la invitava a fare lo stesso. Poiché la società non vi provvedeva nel termine previsto dall'art. 810 comma 1° c.p.c., la Ascolese ricorreva al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata. I due arbitri indicati dalla Ascolese e dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nominavano successivamente il terzo arbitro; quindi veniva scelto il segretario e stabilita la sede dell'arbitrato in Napoli.

In particolare la Ascolese, a fondamento delle proprie pretese, deduceva che:

- Felicetta Ascolese (sua dante causa) era proprietaria di un terreno in Poggiomarino, alla Via Filippo Turati, concesso in locazione alla Società Ammaturo Carburanti S.r.l., con contratto del 6/3/2008, per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti;
- il predetto contratto, all'art. 13, prevedeva che la società conduttrice si impegnavano ad affidare l'impianto in comodato gratuito a Felicetta Ascolese o "*ad altra ditta dalla stessa nominata*";
- con contratto del 19/3/2008, registrato il 26/3/2008, Felicetta Ascolese aveva concesso alla Nirida Petroli S.r.l. la gestione del distributore di carburante presente sul fondo di sua proprietà in Poggiomarino, alla Via F. Turati, verso il corrispettivo di Euro 12.000 annui;





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)



- a seguito dell'inadempimento della Nirida Petroli S.r.l. al pagamento del canone con scadenza 5/3/2015, Francesca Ascolese (nel frattempo subentrata a Felicetta Ascolese a seguito di atto di compravendita del 24/11/2011) aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 11 del contratto.

Chiedeva quindi che il collegio arbitrale, previo riconoscimento dell'avvenuta risoluzione del contratto, dichiarasse l'occupazione senza titolo, da parte della Nirida Petroli S.r.l., dell'impianto per la distribuzione di carburante di Via F. Turati in Poggiomarino, ordinasse l'immediato rilascio dell'impianto e la condannasse, comunque, al pagamento dell'importo corrispondente al canone previsto in contratto per il periodo di occupazione senza titolo, nonché al pagamento delle spese.

La Nirida Petroli S.r.l., nell'ambito del giudizio arbitrale, deduceva che non era certa la situazione giuridica relativa all'impianto, in quanto la dante causa di Francesca Ascolese, Felicetta Ascolese, aveva affidato alla stessa *“la gestione dell'impianto di carburante per autotrazione insistente sul fondo ubicato in Poggiomarino (NA) alla via Turati, (...) connotando, all'art. 5 della suddetta pattuizione, il rapporto così instaurato alla stregua di un contratto locativo, applicando le norme di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c. In via propedeutica all'esercizio dell'attività di erogazione di carburante, la comparente Nirida Petroli s.r.l. stilava contratto di comodato, ai sensi degli artt. 1803 e ss. c.c., con la ditta A.R. Petroli s.r.l. (...), avente ad oggetto la concessione in godimento dell'impianto di autotrazione in Poggiomarino alla via Turati 419. Invero, è lecito riscontrare una situazione di anomalia laddove si analizza la scrittura privata del 06.03.2009, registrata in data 20.03.2008, a mezzo della quale la sig.ra Ascolese Felicetta concedeva in locazione alla società Ammaturo Carburanti s.r.l. (...), l'appezzamento di terreno di cui sopra sul quale sarebbe stata impiantata l'attività della Nirida s.r.l. di erogazione di carburante.*

Con successiva comunicazione del 16.01.2012 la sig.ra Ascolese Francesca rendeva noto, a seguito di atto di compravendita del 24.11.2011 per Notaio Campanella rep. 21995 racc. 6639, il suo subentro, in qualità di proprietaria dell'impianto di carburante installato sul fondo alla via Turati, nelle pattuizioni di cui alla scrittura privata siglata in data 19.03.2008.





Alla luce di tanto, si osserva che i rapporti negoziali intercorrono, in primis, tra la comparente e la società A.R. Petroli s.r.l., stante la cessione in comodato gratuito dell'impianto di erogazione del carburante allocato sul fondo di proprietà Ascolese, già oggetto di locazione del 06.03.2008 in favore della Ammaturo Carburanti.

Ne deriva, dunque, un regime violativo del principio di certezza dei rapporti giuridici, poiché la ditta oggi esponente risulta comodataria della struttura impiantistica de qua insistente su di un appezzamento di terreno di proprietà Ascolese, tuttavia, già concesso in locazione a terzi, come da pattuizione del 06.03.2008, registrata il 20.03.2008.

In maniera del tutto artificiosa e viziata, l'istante evidenziava di aver ceduto alla deducente la facoltà di gestione dell'impianto predetto, il cui uso e la cui custodia venivano concessi dalla A.R. Petroli s.r.l., nella qualità di titolare di autorizzazione alla vendita di carburanti.

Così chiariti i rapporti contrattuali tra le parti e integrandosi, in tal guisa, ipotesi di conflitto tra le succitate pattuizioni, posto che è indiscusso che attraverso il contratto si cedono per una sola volta i diritti di cui un individuo è titolare, si appalesa la necessità di applicare alla fattispecie in discorso la disposizione di cui all'art. 1380 c.c. (...).

Orbene, in virtù della situazione conflittuale, il terreno su cui era installato il sistema di distribuzione veniva locato all'Ammaturo s.r.l. il 06.03.2008, indi, la gestione dell'impianto veniva affidata alla Nirida s.r.l. dalla A.R. Petroli poiché già titolare dell'impianto predetto in virtù della scrittura del 08.03.2013.

Ben si comprende che la gestione dell'impianto di erogazione non poteva essere affidata in capo alla comparente a mezzo di due contratti, anche alla luce della circostanza per la quale solo in virtù della pattuizione del 08.03.2013 la A.R. Petroli, titolare dell'autorizzazione alla vendita, concedeva in uso gratuito l'impianto erogatore de quo, avendo il gestore Nirida s.r.l. ottenuto esclusivamente il godimento del fondo, già oggetto della precedente pattuizione di locazione con l'impresa Ammaturo.

Ne discende un palese difetto di titolarità in capo alla sig.ra Ascolese in merito alla pretesa creditoria –che in ogni caso non ha ragion d'essere anche per quanto infra si dirà- avendo percepito in ordine alle confuse ed ingarbugliate pattuizioni una sorta di duplicazione dei corrispettivi sia da parte della comparente che da parte dell'altro affittuario”.





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)



Deduceva, comunque, di aver provveduto al pagamento dell'intero debito "a mezzo di operazioni di bonifico bancario presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna in favore della sig.ra Ascolese in data 11.03.2015, per euro 5.000,00; in data 14.07.2015, per euro 4.204,43; in data 27.07.2015 per euro 4.202,78, a saldo definitivo di quanto stabilito nella menzionata scrittura privata, circostanza ben nota all'istante".

Nel corso del giudizio arbitrale, la Nirida Petroli chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ammaturo Carburanti S.r.l. Il collegio, ritenuto necessario il consenso delle parti, ai sensi dell'art. 816 *quinquies* c.p.c., respingeva la richiesta, prendendo atto della mancata adesione della Ascolese; dichiarava altresì inammissibile la prova testimoniale richiesta dalla Nirida Petroli S.r.l.

Con lodo del 28/7/2016, il collegio accoglieva la domanda di risoluzione del contratto "per inadempimento addebitabile alla Nirida Petroli S.r.l."; rigettava la domanda della Ascolese "relativa all'accertamento dell'occupazione del fondo senza titolo in considerazione del fatto che l'impianto di distribuzione di carburante risulta di proprietà di un soggetto estraneo alle parti e la Nirida Petroli s.r.l. ha sottoscritto un contratto di gestione con il concessionario"; dichiarava tardiva la domanda relativa all'accertamento dell'ulteriore inadempimento della Nirida Petroli S.r.l. consistito nell'adibire l'impianto anche alla vendita di gas per autotrazione; poneva a carico delle parti in via solidale il compenso per gli arbitri ed il segretario contestualmente liquidato, in considerazione della soccombenza reciproca.

In particolare, osservava che:

- l'art. 11 del contratto che, ad avviso della Ascolese, costituiva una clausola risolutiva espressa, in realtà non faceva riferimento, quale causa di risoluzione, solo al mancato pagamento del canone, bensì ad "ogni inadempimento ai patti contenuti nel presente contratto", con la conseguenza che occorreva comunque valutare la gravità dell'inadempimento lamentato; tuttavia, l'omesso pagamento del canone annuale poteva sicuramente considerarsi idoneo a dar luogo alla risoluzione del contratto;
- era irrilevante il pagamento compiuto dalla Nirida Petroli ben oltre la scadenza del termine ed addirittura dopo che era stata incardinato il giudizio arbitrale;
- dalla scrittura privata del 6/3/2008, si evinceva che Felicetta Ascolese (dante causa di Francesca Ascolese) era la proprietaria del fondo e la S.A.C. Società





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)



Ammaturo Carburanti S.r.l. era proprietaria dell'impianto di distribuzione su di esso realizzato; la predetta società, con tale contratto si era impegnata ad affidare, in comodato gratuito, la gestione dell'impianto a Felicetta Ascolese o ad altra soggetto dalla stessa indicato;

- con il contratto del 29/3/2008, Francesca Ascolese aveva quindi indicato, quale soggetto che avrebbe dovuto gestire l'impianto, la Nirida Petroli S.r.l., ottenendo in cambio il versamento di una canone periodico; in altri termini la Ascolese aveva *“ceduto alla Nirida Petroli non tanto la gestione dell'impianto di distribuzione di carburante (...) quanto la prerogativa, riconosciutale in forza della scrittura privata del 06.03.2008 di nominare altra ditta che formalizzasse il rapporto gestorio con l'effettiva proprietaria dell'impianto di distribuzione stesso”*;
- non contrastava, quindi, con tale situazione, il *“contratto di comodato registrato in data 08.03.2013 esibito in atti dalla Nirida Petroli s.r.l. con il quale tale A.R. Petroli s.r.l., qualificatasi come “concessionario”, concedeva in uso gratuito alla stessa Nirida Petroli s.r.l. l'impianto allocato sul fondo di proprietà della sig.ra Ascolese”*;
- non era neppure stato violato l'art. 19 del d.P.R. 1269/1971 (invocato dalla Nirida Petroli) che vieta la concessione in gestione a terzi a titolo oneroso degli impianti di distribuzione carburanti (sicché neppure poteva essere accolta la domanda della Nirida Petroli di restituzione dei canoni pagati);
- *“per converso alla luce del sopra delineato quadro obbligatorio sussistente tra le parti in contesa, non può trovare accoglimento la domanda volta all'accertamento dell'occupazione del fondo senza titolo tenuto conto che l'impianto di distribuzione di carburante è risultato essere pacificamente di proprietà di un soggetto estraneo alle parti e la Nirida Petroli s.r.l. ha sottoscritto un contratto di gestione dell'impianto con il concessionario”*.

Con atto di citazione notificato il 25/7/2017, la Ascolese ha impugnato il predetto lodo, deducendone la nullità ai sensi dell'art. 829 n. 11, essendo la decisione, a suo avviso, palesemente contraddittoria nella parte in cui, pur accogliendo la domanda di risoluzione, ha rigettato quella conseguenziale finalizzata alla liberazione dell'area da parte del soggetto inadempiente ed alla consegna della stessa alla Ascolese.





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)



Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare, ai sensi dell’art.829, primo comma, n.11 cod. proc. civ., la nullità del lodo impugnato nella parte in cui rigetta la domanda della Sig.ra Ascolese tesa ad ottenere l’immediato rilascio dell’impianto di distribuzione di carburanti sito in Poggiomarino (NA) alla Via Turati, sul fondo di proprietà della medesima censito nel Catasto Terreni del Comune di Poggiomarino al Foglio 4, particella n.2450; 2. Per effetto dell’accoglimento della domanda suindicata, ordinare alla Nirida Petroli S.r.l. l’immediato rilascio, in favore della Sig.ra Ascolese Francesca, dell’impianto di distribuzione di carburanti sito in Poggiomarino (NA) alla Via Turati e del fondo sul quale esso insiste, censito nel Catasto Terreni del Comune di Poggiomarino al Foglio 4, particella n. 2450; 3. Condannare la Nirida Petroli S.r.l. al pagamento integrale delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e, in ogni caso, condannare la stessa al rimborso, in favore della Sig.ra Ascolese Francesca, delle somme corrisposte dalla medesima agli arbitri nella misura di €.10.812,80 (eurodiecimilaottocentododici/80), giusta distinte di bonifico e fatture che si producono; 4. Condannare la Nirida Petroli S.r.l. al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, cap e iva come per legge”.

Si è costituita, con comparsa depositata l’11/12/2017, la Nirida Petroli S.r.l., eccependo la tardività dell’impugnazione, in quanto il lodo era stato notificato a cura degli arbitri. Ha comunque dedotto l’insussistenza del vizio di cui all’art. 829 n. 11 c.p.c. e la correttezza nel merito del lodo arbitrale.

Il processo è stato introitato in decisione all’udienza del 18/6/2021 - sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, come eccezionalmente consentito dal comb. disp. degli artt. 221, co. 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modiff. dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e 23, co. 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modiff. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - e, quindi, rimessa sul ruolo a causa del trasferimento di uno dei magistrati che componevano il collegio innanzi al quale erano state precisate le conclusioni. All’udienza del 22/2/2022 – anch’essa sostituita con il deposito telematico di note scritte - le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e la Corte ha introitato il giudizio in decisione, concedendo termini abbreviati, ex art. 190 comma 2° c.p.c., di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti giorni per le memorie di replica.





MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve osservarsi che è infondata l'eccezione di tardività dell'impugnazione, essendo pacifico in giurisprudenza che la comunicazione integrale del lodo a cura del collegio arbitrale, pur se eseguita nelle forme della notificazione, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, previsto dall'art. 828 comma 1° c.p.c., in considerazione della previsione di portata generale dell'art. 326 c.p.c. che attribuisce tale efficacia solo alla notifica ad iniziativa delle parti (cfr. Cass. 17420/2004; Cass. 13906/2007; Cass. 19182/2013).

2. L'impugnazione è in ogni caso inammissibile, lamentando, sostanzialmente, l'appellante un errore di diritto o comunque di merito che non può costituire motivo di impugnazione del lodo. Non è infatti espressamente prevista, nell'art. 12 del contratto del 19/3/2008 tra Felicetta Ascolese e la Nirida Petroli, la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (art. 828, 3° comma c.p.c.); anzi, la clausola arbitrale espressamente prevede che il lodo rituale "*non sarà in alcun modo impugnabile*" pattuizione che, secondo la giurisprudenza formatasi nella vigenza della disciplina sull'arbitrato anteriore al d.lgs. 40/2006, pur non essendo idonea a precludere del tutto la sindacabilità del lodo, ne consente esclusivamente l'impugnazione per i vizi di nullità previsti dal primo comma dell'art. 828 c.p.c. (cfr. Cass. 12543/2013; Cass. 4943/2001).

Ciò premesso, va rilevato che l'art. 829 n. 11) c.p.c. non riguarda l'ipotesi di incoerenza della motivazione del lodo, come erroneamente ritiene l'impugnante, bensì quelle di contrasto tra varie parti del dispositivo del lodo che risultino così contraddittorie ed inconciliabili da rendere sostanzialmente inesequibile la pronuncia (Cass. 2531/2005), ovvero di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo; il vizio oggetto della richiamata norma può anche consistere nella contraddittorietà della motivazione che, tuttavia, non si manifesti nei termini di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte con d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012 (cfr. Cass. 11895/2014; Cass. 1258/2016; Cass. 2747/2021), ma che sia di tale gravità da rendere assolutamente incomprensibile la motivazione e tradursi quindi in una sostanziale inesistenza della



stessa (Cass. 3768/2006; Cass. 6069/2004; Cass. 6986/2007; Cass. 11895/2014; Cass. 1258/2016; Cass. 2747/2021).

Senonché, come si evince dal contenuto del lodo sopra riportato, la motivazione del lodo c'è ed è comprensibile, dal momento che gli arbitri hanno ritenuto di non poter disporre la restituzione dell'impianto alla Ascolese, proprietaria del fondo, essendo coinvolti, quali proprietari dell'impianto soggetti terzi (poco importa se il collegio intendesse riferirsi all'A.R. Petroli o alla Ammaturo Carburanti S.r.l.) che non hanno sottoscritto la clausola arbitrale, né hanno partecipato all'arbitrato. Ed invece, la Ascolese proprio tale motivazione intenderebbe criticare (nel merito), deducendo che il collegio avrebbe *“ritenuto opponibile alla Sig.ra Ascolese il contratto di comodato stipulato il 08.03.2013 tra la Nirida Petroli S.r.l. e tale A.R. Petroli S.r.l. (società autoproclamatasi “concessionaria” dell'impianto di carburanti di proprietà della S.A.C. e da Essa realizzato sul fondo di proprietà della Sig.ra Ascolese), con il quale detta società, senza alcun titolo e/o legittimazione, ha concesso in godimento alla Nirida Petroli S.r.l. la gestione dell'impianto in questione”*, pronunciando così *“un provvedimento contenente disposizioni evidentemente contraddittorie e quindi impugnabili ex art. 829, primo comma, n.1, cod. proc. civ.: infatti, il rigetto della domanda accessoria tesa ad ottenere la materiale disponibilità e la liberazione dell'area concessa dalla Sig.ra Ascolese rende l'accoglimento della richiesta di risoluzione contrattuale priva di contenuto sostanziale”*.

È di tutta evidenza che tale critica ha ad oggetto il contenuto sostanziale del provvedimento - e non la denuncia del vizio di cui al n. 11 dell'art. 828 c.p.c. nei termini sopra indicati- e si risolve, quindi, in una inammissibile impugnazione nel merito del lodo.

3. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della Ascolese al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 per i giudizi di valore indeterminato, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (nulla può essere riconosciuto per quella istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività di tal genere).

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'impugnante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione. Tale norma può infatti essere applicata anche al giudizio di impugnazione di lodo arbitrale, in considerazione della generica terminologia utilizzata dal legislatore, nonché del fatto che



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)



all'attività degli arbitri rituali viene ormai attribuita “*natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario*” (Cass. SS.UU. 24153/13), così che i rapporti tra i primi ed il secondo vengono ricondotti al concetto di competenza, con conseguente sostanziale avvicinamento del giudizio ex art. 829 c.p.c. ai mezzi di impugnazione ordinari.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per nullità del lodo proposta da Francesca Ascolese nei confronti della Nirida Petroli S.r.l.:

1. dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione;
2. condanna Francesca Ascolese al pagamento, in favore della Nirida Petroli S.r.l., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000 per compenso professionale ed Euro 600 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione all'Avv. Ippolito Matrone per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Napoli, il 19 aprile 2022.

Il Cons. estensore

Dr. Giovanni Galasso

Il Presidente

Dr. Paolo Celentano

